

LUIGI LORDI

Professore ordinario di Diritto commerciale nella Università di Napoli

LA STIMA NEI CONTRATTI

Dovendo la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione esser suscettibile di valutazione economica (art. 1174 cod. civ.) spesso le parti preventivamente mediante stima determinano in moneta l'interesse del creditore.

Di regola intendono le parti determinare preventivamente in una somma di danaro quel che deve avere il creditore in luogo della prestazione: il più delle volte intendono trasferire al debitore anche il rischio di casi fortuiti.

Si veda il contratto estimatorio: benchè il consegnatario non abbia ancora acquistato la proprietà delle cose affidategli rimaste in proprietà dell'affidante, esse tuttavia, pur se distrutte o deteriorate per caso fortuito o forza maggiore, periscono o si deteriorano a rischio del consegnatario (art. 1557 cod. civ.). Nulla di più giusto: di tali cose l'affidante non può più disporre perchè esse sono ormai ad uso esclusivo del consegnatario, della cui azienda devono aumentare gli utili. Questo « *commodum* » non può non essere bilanciato dall'« *incommodum* » del rischio dei fortuiti (1).

Eguualmente nella costituzione di dote, nel comodato (art. 182, 1806 cod. civ.) le cose da restituire, più che affidate, si ritengono addirittura vendute pel prezzo di stima: chi le ebbe, attesa la stima, deve restituirne il valore anche se perirono senza sua colpa. La stima è considerata come manifestazione della volontà delle parti di ridurre a vendita un contratto che in verità non è di vendita; interpretazione la cui bontà è collaudata in maniera sicura da secoli di esperienza uniforme: D. 13, 6, 5, 3 e 19, 2, 3. Anche nel trasporto è valutato in danaro l'interesse alla riconsegna.

Specie in materia di commercio, ha poi importanza fondamentale la stima anche al di fuori dei rapporti contrattuali, anche cioè nell'interno di un gruppo di persone aventi il medesimo interesse.

Si pensi alle valutazioni del bilancio che devono essere espresse in danaro, senza che però la stima vincoli o crei diritti fra soci o verso i terzi: qui la stima ha solo valore indicativo, nè un debitore dell'azienda cessa di esserne debitore sol perchè — per la prevedibile sua insolubilità — depennato dall'elenco dei debitori. Valore indicativo ha pure la stima nella soccida, considerata anch'essa come un rapporto fra soci aventi comunanza e non conflitto d'interessi: art. 2171 cod. civ.

Di regola la stima è fatta direttamente d'accordo fra le parti; così

(1) Cfr. principalmente: FORMIGGINI C., *La stima nella conclusione dei contratti*, Torino, 1893; POLACCO, *Delle obbligazioni*, Firenze, 1914, n. 94, pag. 378; POTHIER, *Prête à usage*, Paris, 1806, n. 62; per gli scrittori più antichi si veda l'esauriente esposizione di Formiggini.

nella costituzione di dote, nel comodato, nella soccida. Talvolta invece la stima delle parti dev'essere determinata da perizia: così nella valutazione di cose assicurate e nel conferimento in società anonima di beni in natura. In entrambi tali casi la legge non ritiene sufficiente la valutazione data da assicuratore ed assicurato o da soci. È necessaria altresì la formalità della valutazione mediante perizia: e la valutazione degli apporti in natura può non vincolare la società anonima: art. 2343 cod. civ.

La stima, specie nei contratti commerciali consente che gli interessati sappiano preventivamente quanto uno deve avere o dare. La necessità di sollecita liquidazione si ritrova principalmente nel dissesto: i crediti devono tutti ridursi in danaro, e devono scadere anticipatamente i debiti pecuniari non ancora scaduti: chè altrimenti non sarebbe possibile liquidare il passivo e ripartire l'attivo. Lo stesso accade nella liquidazione dell'avaria generale ove pure occorre stimare il carico e la nave per l'equo reparto del danno volontariamente recato alle merci sacrificate.

In senso lato una stima *ex lege* si ha anche nella limitazione di responsabilità dell'armatore il cui patrimonio in taluni casi risponde solo nei limiti consentiti. Stima è pure la determinazione preventiva della responsabilità del vettore che, per i danni recati in occasione del trasporto, stipula di non dover rispondere oltre una somma determinata: vettore e creditore dell'opera di trasporto stimano in cento, e non oltre cento l'interesse (voglio dire l'interesse dal vettore riconosciuto) del cliente nel trasporto.

Com'è ovvio, può la stima non essere vincolativa se porta ad un risultato non consentito da una legge inderogabile: se la cosa assicurata fu periziata per più del valore al tempo del sinistro, più di tal valore non può pretendere l'assicurato, mai potendo egli ritrarre dall'assicuratore più dell'indennizzo di quanto ha perduto: di quanto ha perduto cioè al momento del sinistro. Qui non tanto è negata efficacia alla perizia in sè, quanto le è negata efficacia perchè la valutazione della cosa assicurata è stata fatta prima del tempo ed è ora superata dalla svalutazione della cosa assicurata che al tempo del sinistro vale meno di quanto valeva al tempo del contratto.

Pure a questo elemento tempo va riferita la necessità (art. 2798 cod. civ.) che il pegno sia valutato con perizia al tempo della vendita, e non alquanto prima, al tempo del contratto. Vuol evitare la legge che pel desiderio e la fretta di far danaro, il debitore subisca una troppo pessimistica perizia autorizzante poi il creditore ad appropriarsi il pegno in caso di non pagamento del debito. Vuole bensì la legge consentire al creditore di aggiudicarsi il pegno a prezzo di perizia, ma di perizia fatta veramente in contraddittorio, quando, più aspro essendo il conflitto fra il creditore non pagato ed il debitore minacciato di perdere il pegno, il debitore ha ampia libertà di far risultare con opportuni rilievi al perito il vero valore del pegno.

Per la medesima ragione ma da un punto di vista opposto, e questa volta per evitare la facile euforia di stime troppo ottimistiche, vuol evitare la legge che gli apporti in natura in società anonime traggano in inganno gli azionisti attuali (i primi sottoscrittori) e più ancora i futuri azionisti: di qui il giusto rigore della legge per gli apporti in natura, le cui valutazioni,

comunque risultanti da perizia, possono non esser vincolative per gli azionisti: art. 2343 cod. civ.

Il principio dell'autonomia delle parti nel valutare la prestazione trova perciò un limite, semprechè vi sia pericolo di intollerabile gravanza pel debitore (facoltà dell'autorità giudiziaria di ridurre la clausola penale) o quando l'eccessività della stima di cose apportate in società anonime possa rappresentare un pericolo per un numero notevole d'interessati (azionisti futuri, creditori sociali) o quando la stima, pur fatta impeccabilmente al tempo dell'assicurazione, potrebbe indurre alla produzione dolosa del sinistro l'assicurato desideroso di realizzare un indennizzo notevolmente maggiore di quanto ora vale la cosa, al tempo del sinistro; o quando la stima subita dal debitore al tempo del contratto consentirebbe al creditore di prendersi il pegno ma per meno di quanto vale, se a cuor leggero il debitore — illuso dal miraggio di poter pagare ed evitare la perdita del pegno — ne subì al tempo del contratto stima per un valore basso, e in ogni modo inferiore al valore del momento della realizzazione del pegno: art. 1908, 2343, 2798 cod. civ.

Vigendo il divieto delle usure, si negava efficacia alla stima degli attrezzi lasciati dal locatore di un fondo rustico al colono: « ad evitandam labem usurarum » non si applicava il rigore del trasferimento di proprietà delle cose stimate lasciate dal locatore al conduttore (1).

(1) Cfr.: FORMIGGINI, *op. cit.*, n. 28, 33 e 33 bis.